SENT – ORD N. 52/2024/GC

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Massimo PERIN	Presidente
Marco CATALANO	Consigliere
Riccardo PATUMI	Consigliere-relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA-ORDINANZA

nel giudizio n. 46202 del registro di segreteria, iscritto sul conto giudiziale n. 133537 del Comune di Cesena, agente contabile Vincenzo COVELLA, c.f. CVLVCN72L08E038I;

visti il conto giudiziale e gli altri documenti di causa;

vista la relazione del 20 gennaio 2024 del Magistrato relatore;

visto il decreto del 24 gennaio 2024, con il quale il Presidente di questa Sezione, a seguito della richiesta di iscrizione a ruolo da parte del Magistrato relatore, ha fissato l'udienza per la discussione;

uditi, nella pubblica udienza del 22 maggio 2024 tenuta con l'assistenza del segretario dott. Enrico Tiberi, il relatore Riccardo Patumi e il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore contabile regionale, Presidente Claudio Chiarenza, mentre non sono comparsi né l'agente contabile, né l'Amministrazione.

FATTO

1. In data 23 novembre 2023, il Responsabile del settore entrate tributarie e servizi economico finanziari del Comune di Cesena, dott. Stefano Severi, Responsabile del servizio finanziario, ha **depositato** presso questa Sezione Giurisdizionale **il conto giudiziale** n. 133537 relativo alle imposte di soggiorno a carico dei clienti dell'albergo Venezia, con sede a Cesena, per l'esercizio 2016, periodo dal 16.8.2016 al 31.12.2016.

Il conto è stato compilato d'ufficio e depositato oltre il termine di cui all'art. 139 del codice della giustizia contabile; la compilazione d'ufficio si è resa necessaria in conseguenza dell'inottemperanza da parte dell'agente contabile Vincenzo Covella.

2. Con **relazione** del 20 gennaio 2024, il **Magistrato relatore**, esaminato il conto giudiziale di cui sopra, ha chiesto l'iscrizione a ruolo di udienza del conto medesimo.

Ha evidenziato come dall'analisi del conto sia tra l'altro emerso che:

- il comune non è in possesso di dati relativi alle presenze nel corso del 2016 presso la struttura ricettiva in argomento, in quanto quest'ultima non ha trasmesso le dichiarazioni trimestrali e i soggetti ai quali sono state chieste informazioni non hanno fornito un esito;
- i controlli non avrebbero evidenziato illegittimità e/o criticità;
- il conto non è firmato dall'agente contabile incaricato;
- è stato violato il principio di alterità, per la coincidenza, nella fattispecie, tra il soggetto che ha compilato e sottoscritto il conto, e il soggetto che ha proceduto a parificarlo;
- dal conto emerge che nessuna somma è stata riscossa o versata (c.d. "conto a zero").

3. Con **decreto del 24 gennaio 2024**, il Presidente di questa Sezione giurisdizionale ha fissato per il 22 maggio 2024 l'udienza per la discussione del giudizio di conto sopraindicato, ordinando alla segreteria di comunicare detto decreto e la relazione del Giudice designato per l'esame del conto all'Amministrazione interessata e, per il tramite di quest'ultima, all'agente contabile, nonché al Pubblico Ministero.

4. In data 30 aprile 2024 **la Procura regionale ha presentato le proprie conclusioni**.

Innanzitutto, ha evidenziato che l'amministrazione non è stata in grado di verificare se l'agente contabile inadempiente abbia riscosso, nell'anno 2016, l'imposta di soggiorno comunale, né l'ammontare delle eventuali riscossioni. Da ciò consegue, rileva la Procura contabile regionale, la necessità, nell'interesse dell'erario, che sia accertata l'effettiva consistenza del carico. Inoltre, che lo stesso sia correttamente parificato, nel rispetto del principio di alterità tra controllante e controllato.

Nel rassegnare le conclusioni, la Procura ha chiesto a questa Sezione di adottare "*idoneo provvedimento interlocutorio ovvero disporre la restituzione degli atti di causa al Magistrato istruttore affinché provveda a compiere l'istruttoria necessaria ad accertare l'effettiva consistenza del carico* […] *l'ammontare dell'imposta di soggiorno riscossa* […] *e ad acquisire* […] *il conto giudiziale correttamente compilato e parificato*".

5. Né l'agente contabile, al quale è stato regolarmente comunicato il decreto di fissazione d'udienza, **né l'Amministrazione interessata hanno presentato memorie**.

6. Nel corso dell'**udienza** del 22 maggio 2024, il Procuratore Regionale ha

confermato le conclusioni depositate e, in particolare, ha evidenziato la mancanza del requisito sostanziale del conto in analisi, costituito dalla certezza sull'ammontare delle riscossioni da parte dell'agente contabile.

DIRITTO

1. L'odierno giudizio di conto è stato fissato sulla base dell'art. 147, comma 3, lett. a) del codice della giustizia contabile, secondo il quale "*È sempre fissata l'udienza* […] *per i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati*".

Il giudizio di conto, in presenza di tale presupposto, costituisce procedura giudiziale a carattere necessario volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico sia gravato da obbligazioni di restituzione.

2. Questa Corte osserva che, nel caso di specie, come correttamente evidenziato dalla Procura contabile, non è stata accertata l'oggettiva consistenza del carico intestato all'agente contabile, circostanza che comunque preclude, con ogni evidenza, la possibilità di pronunciare il discarico dell'agente contabile.

Inoltre, vi è coincidenza tra il soggetto che ha compilato (e sottoscritto) il conto e il soggetto che ha proceduto a parificarlo, con conseguente violazione del principio di alterità, posto a garanzia della regolare tenuta dei conti giudiziali.

Lo svolgimento dell'attività di verifica della correttezza della gestione riprodotta nel conto giudiziale, infatti, presuppone l'intervento di un soggetto diverso da quello che presenta il conto, il quale possa scrutinare, in una posizione di indipendenza, l'operato dell'agente contabile; in tal modo, consentendo all'amministrazione di poter contestarne le risultanze (cfr. Sez. Giur. Emilia-Romagna, sentt. 99, 100 e 101/2023).

Da quanto sopra discende che non è possibile disporre il discarico dell'agente contabile

3. Dev'essere quindi dichiarato il non luogo a provvedere.

Gli atti vengono restituiti al Giudice designato come relatore sui conti del Comune di Cesena per il prosieguo dell'attività istruttoria, ai sensi dell'art. 149, comma 1 del c.g.c. per il quale "*Quando pronuncia sentenza parziale od altro provvedimento interlocutorio, il collegio può trattenere il giudizio sul conto, oppure disporre la restituzione degli atti al giudice designato come relatore, affinché prosegua l'istruttoria*".

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, dichiara il **non luogo a provvedere** sul conto giudiziale n. 133537, esercizio 2016, per il periodo dal 16 agosto 2016 al 31 dicembre 2016, del Comune di Cesena e dispone **la restituzione degli atti al Giudice designato** come relatore sui conti del Comune di Cesena ai sensi dell'articolo 149, comma 1, c.g.c. **affinché venga accertato il carico dell'agente contabile e parificato il conto giudiziale nel rispetto del principio di alterità**.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio del 22 maggio 2024.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Cons. Riccardo Patumi	Massimo PERIN
F.to digitalmente	F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 12 giugno 2024

p. Il Direttore della Segreteria dott.ssa Lucia Caldarelli F.to digitalmente